**IL SINDACO**

Considerata la necessità di regolamentare l'accensione di fuochi all'aperto in considerazione delle operazioni agricole necessarie ad una corretta tenuta dei terreni;

Accertato che l'incuria e l'abbandono dei terreni comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono essere una potenziale causa di innesco di incendi;

Preso atto delle caratteristiche vegetazionali e orografiche del territorio comunale di Santa Maria a Monte nel quale si sono in passato sviluppati repentinamente incendi di vaste proporzioni che hanno creato problemi di pubblica incolumità;

Viste le funzioni di protezione civile attribuite dall'art. 15 Legge 24/2/1992 n° 225;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la LR 21/3/2000 n° 39 “Legge forestale della Toscana” ed in particolare l'art. 39;

Visto il Capo IV della Regolamento Forestale della Toscana DPGR 8/8/2003 n° 48/R relativo alla “Prevenzione salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi” ed in particolare gli artt. 58 e seguenti ;

Visto il D.Lvo 267/2000;

Visto l'art. 59 T.U.L.P.S. Approvato con RD 18/6/1931 n° 773;

Vista l'ordinanza Sindacale n° 84 del 10/6/2010

**ORDINA**

E' vietata l'accensione di fuochi, l'abbruciamento di residui vegetali, l'uso di scintille a fiamma libera che possano produrre scintille, l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, paglia o materiali facilmente infiammabili nella fascia di terreno contigua ai boschi e aree assimilate:

* di larghezza pari a 50 metri nei periodi non definiti a rischio di incendio dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno;
* di larghezza pari a 200 metri, nei periodi definiti a rischio di incendio dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno.

L'orario in cui tali comportamenti sono consentiti è dalle ore 5,00 alle ore 10,00.

Nei territori diversi da quelli sopra indicati, l'accensione di fuochi all'aperto per l'incenerimento del materiale derivante da potatura e altri lavori agricoli, preventivamente tagliato e ammucchiato è consentita dalle ore 5,00 alle ore 10,00.

Nell'accensione dei fuochi dovranno essere sempre rispettate le seguenti prescrizioni:

1. E' vietato accendere fuochi ad una distanza inferiore di 30 metri dalle abitazioni, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile;
2. E' necessario utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontano da cumuli di vegetazione secca;
3. E' necessario adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità;
4. Deve essere garantita la costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell'abbandono del luogo, dell'avvenuto spegnimento di tizzoni e braci:
5. L'accensione di fuochi non deve essere effettuata in presenza di vento intenso;
6. I fuochi devono avere dimensioni minime: non possono essere bruciati più di due cumuli di materiale contemporaneamente e fra gli stessi vi deve essere una distanza minima di almeno 10 metri

Chiunque viola la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali degli artt. 423, 423bis, 424 e 459 cp che possono concorrere con le sanzioni della presente ordinanza.

E' abrogato l'art. 1 dell'ordinanza sindacale n° 84/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso ordinario al TAR Toscana entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni; i termini decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Tutte le forze dell'ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio

 IL SINDACO

 Dott.ssa Ilaria Parrella